

COMUNE DI MATHI

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T-RES)**

**(ai sensi dell'art. 14
del decreto legge 6 dicembre 2011,
convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i)**

NB: il presente regolamento si riferisce al Tributo nella forma "presuntiva",

Allegato alla deliberazione
del CC n° 6 del 21/05/2013

F.N. IL SEGRETARIO COMUNALE
(CATELLA DISSA LAURA)

IL SINDACO
(Ing. Tommaso TURINETTI)

F.N.

Indice:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art.1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	3
Art. 3 - Presupposti del tributo	3
Art. 4 - Determinazione della tariffa	4
Art. 5 - Modalità di computo delle superfici.....	5
Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili.....	6
CAPO II - UTENZE DOMESTICHE	7
Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....	7
CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE.....	8
Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile.....	8
Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali	8
Art. 10 – Tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi.....	8
CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI.....	9
Art. 11 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	9
Art. 12 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.....	9
Art. 13 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.	11
Art. 14 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci	11
CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI.....	11
Art.15 - Riduzioni tariffarie	11
Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa.....	13
CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI	13
Art. 17 - Riscossione	13
Art. 18 - Funzionario responsabile.....	14
Art. 19 - Controlli.....	14
Art. 20 - Accertamenti.....	15
Art. 21 - Riscossione coattiva.....	15
Art. 22 - Contenzioso	16
Art. 23 - Sanzioni e interessi	16
Art. 24 - Rimborsi.....	16
Art. 25 – Somme di modesto ammontare	16
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 26 - Norme finali.....	17
Art. 27 - Entrata in vigore	17
Art. 28 – Clausola di adeguamento	17
Art. 29 – Disposizioni transitorie	17
ALLEGATO 1.....	18
ALLEGATO 2.....	20

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente atto normativo disciplinare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti (a nudo tetto);
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi del servizio di erogazione dell'energia elettrica, privi di mobili e suppellettili;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - legnaie, fienili, stalle, ricoveri attrezzi;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune fra condomini.
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
 5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, diritto di superficie.
 6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e igiene del suolo.
3. La tariffa è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata “tariffa”) è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, ed è effettuata tenuto conto degli indirizzi contenuti nell'Appendice 3 del Protocollo d'Intesa sull'omogeneizzazione tariffaria per i Comuni della Provincia di Torino.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 9 bis del D.L. 201/2011 per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e tutti i locali e aree elencati al sopraccitato art. 3 comma 3.
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
 - d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione percentuale come di seguito indicata esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati:

• ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi:	35%;
• lavanderie a secco e tintorie non industriali:	25%;
• officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti:	45%;
• elettrauto:	35%;
• caseifici e cantine vinicole:	70%;
• autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie:	45%;
• officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche:	45%;
• tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie:	25%;
• laboratori fotografici o eliografici:	25%;
• produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose:	25%;
• lavorazione materie plastiche e vetroresine:	25%.
• lavorazione materiali compositi e affini:	35%;
• lavorazione materie plastiche, vetroresine e gomme:	25%.
• cartiere:	35%;
• industrie tessili:	40%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

3. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 6 – Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione a norma dell'art. 14 comma 13 del D.L. 201/2012 nei limiti fissati dalla legge e deliberata annualmente dall'organo comunale competente contestualmente all'approvazione annuale delle tariffe sul servizio rifiuti. Nel caso in cui non venga deliberata si applica la maggiorazione in vigore nell'anno precedente.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 9.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico di uno dei componenti del foglio di famiglia anagrafico, preferibilmente dell'intestatario, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. E' possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di idonea documentazione, nei seguenti casi:
 - ❖ congiunto anziano collocato in casa di riposo;
 - ❖ congiunto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero o in altro comune italiano per un periodo superiore a sei mesi (da documentare annualmente).
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando un nucleo di 2 persone salva la possibilità dell'autocertificazione da parte del soggetto e dell'accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

Art. 9 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.
2. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo articolo 11.

Art. 10 – Tributo sui rifiuti prodotti dai campeggi

1. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.
2. La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella effettivamente utilizzata, comunque non inferiore al 60% della superficie complessiva soggetta al tributo.

3. Il gestore del campeggio dovrà produrre, qualora la superficie effettivamente utilizzata sia superiore al 60% di cui al comma 2 apposita denuncia integrativa entro il mese di gennaio dell'anno di competenza.
4. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio e delle aree scoperte operative posti all'interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile e corrispondente tariffa.
5. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami, dei veicoli ricreativi, nonché le aree destinate al solo esercizio dell'attività sportiva (campo bocce, calcio, pallavolo, ecc.) e le aree gioco e quelle adibite a parcheggi auto utilizzate dall'intera collettività.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 11 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. Tale tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Provincia, sull'importo del tributo comunale sui rifiuti, esclusa la maggiorazione di cui all'art. 6, e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.
2. Nel caso di approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

Art. 12 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;

- h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, salvo ove diversamente specificato.
 5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima.
 6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro 30 giorni. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
 7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa, di cui ai successivi artt. 15 e 16.
 8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
 9. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
 10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.

Art. 13 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 8 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 6.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni.

Art. 14 - Servizio di raccolta domiciliare sfalci

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del servizio, lo stesso fornisce, qualora previsto dal vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature a domanda individuale.
2. Il corrispettivo per il servizio di cui al precedente comma 1 è fissato in sede di gara per l'affidamento del servizio dal soggetto gestore.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.15 - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa è ridotta del 20% limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal 1

gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.

3. La tariffa totale è ridotta del 60% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
4. La tariffa totale è ridotta del 30% per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i. qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo (seconde case);
 - b) le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti ma dimoranti permanentemente presso Istituti di cura o case di riposo (da comprovare con certificazione dell'istituto ospitante);
 - b) le abitazione siano tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E. del Comune o che abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero o presso istituti di cura;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengono utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

Per i punti a) e b) la riduzione è applicabile a condizione che il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito. Nel caso di dimora per più di sei mesi all'anno all'estero è necessario produrre annualmente idonea documentazione attestante tale requisito, nei termini di cui al comma 8 del presente articolo.

5. La tariffa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
 - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 8 comma 5, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio dell'anno successivo alla competenza del tributo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al

recupero nell'arco dell'anno solare. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

6. Nelle zone in cui non è istituito il servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura del 20% della tariffa.
7. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
8. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno in cui interviene la variazione e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento. In caso di tardiva presentazione della richiesta di variazione, a sensi art. 12 comma 7 del presente regolamento, l'applicazione della riduzione, decorrerà dall'anno successivo.
9. Le riduzioni di cui ai commi 3,4,5 e 6 non sono cumulabili, pertanto verrà applicata una sola riduzione, precisamente la più favorevole al contribuente.

Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Il Comune potrà prevedere annualmente delle agevolazioni, riduzioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale compresa la maggiorazione di cui all'art. 6, all'atto dell'approvazione del bilancio comunale. Tali agevolazioni dovranno trovare copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

CAPO VI - RISCOSSIONE-ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 17 - Riscossione

1. Il tributo è gestito ai sensi dell'art. 14, comma 35 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 e s.m.i. in proprio o alternativamente dal Consorzio Intercomunale servizi per l'Ambiente nonché dall'ente subentrante ai sensi della L.R. 7/2012, in base ad apposita convenzione.

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 6, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al Comune. Il versamento annuale del tributo comunale è effettuato in n. tre rate e precisamente nei mesi di aprile, luglio e ottobre mediante bollettino di conto corrente postale o secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9/7/97 n. 241; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Limitatamente all'anno 2013 il versamento del tributo comunale è effettuato in n. due rate e precisamente nei mesi luglio e ottobre, fatta salva la possibilità di determinare in sede di approvazione delle tariffe diversa rateizzazione, nonché diversa scadenza delle rate, con le modalità sopra indicate.

2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da postalizzare almeno 20 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
4. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
5. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
7. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 19.

Art. 18 - Funzionario responsabile

1. Il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo ai sensi dell'art. 17 c.1, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 19 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1130 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 7 comma 2 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato; con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 20 - Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

Art. 21 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto

delle disposizioni legislative vigenti.

2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 22 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo - ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 23 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali ovvero nella misura prevista dal vigente regolamento comunale sulle entrate.

Art. 24 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali nella misura prevista dall'art. 23 calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 25 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 - Norme finali

1. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione delle tariffe del tributo di cui al comma 23 del D.L. 201/2011 la tariffa in acconto dovrà essere corrisposta sulla base dell'anno precedente salvo che la stessa sia già stata determinata in tempo utile per la sua emissione.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 28 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 29 – Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non trova applicazione per le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani che saranno svolte dal precedente gestore.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

3.

ALLEGATO 1**UTENZE DOMESTICHE****CLASSIFICAZIONE**

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\text{TFdom} (n, s) = \text{QUFdom} \cdot S \cdot \text{Ka}(n)$$

$$\text{QUFdom} = \frac{\text{CFTdom}}{\Sigma_n S \text{ tot} (n) \cdot \text{Ka} (n)}$$

TFdom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUFdom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFTdom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\text{TVdom} = \text{QUVdom} \cdot \text{Kb} (n) \cdot \text{CUdom}$$

TVdom: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\text{QUVdom} = \frac{\text{QTOTdom}}{\sum_n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\text{CUdom} = \frac{\text{CVTdom}}{\text{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2**UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE**

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QUF_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QUF_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap} : Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TVndom(ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.